



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Falsa identità e indirizzo e-mail

Autore: Redazione | 28/04/2020



Nome e cognome falso in un account di posta o social network: quando c'è reato di sostituzione di persona.

Per diverso tempo hai intrattenuto una corrispondenza via e-mail con una persona conosciuta online. Questa si è presentata con un nome e un cognome che solo in seguito hai scoperto essere falsi. Insomma, il tuo anonimo corrispondente si chiama in un altro modo.

Non hai però mai subito né minacce, né richieste di soldi, né lusinghe di altro tipo. Il corrispondente ha solo mentito sul suo vero nome e cognome e su altri dettagli marginali di vita personale (probabilmente per non rendersi riconoscibile).

Ora che hai scoperto la verità, ti chiedi se puoi denunciare questa persona per aver usato un nome non suo.

Il problema della **falsa identità e indirizzo email** è spesso oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, a dimostrazione di quanto sia purtroppo diffusa tale pratica. La creazione di generalità false negli account di posta elettronica o nei profili dei social network non deriva sempre dalla necessità di tutelare la propria privacy, ma è rivolta anche a raggiungere obiettivi differenti, indurre in errore la gente, danneggiare terzi.

Ecco allora come si risolve un'ipotesi come quella descritta in apertura.

Aprire un'email con un nome falso è reato?

L'[articolo 494 del codice penale](#) prevede il **reato di sostituzione di persona**. La norma stabilisce la pena della reclusione fino a un anno per «chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici».

Dunque, le ipotesi sanzionate dal codice penale sono sostanzialmente quattro:

- **sostituirsi a un'altra persona**: ad esempio, si pensi a chi crea un account di posta elettronica con il nome di un famoso personaggio dello spettacolo, di un politico o di uno scrittore;
- **attribuirsi un nome falso**;
- **attribuirsi un falso stato**: ad esempio, si pensi a chi dichiara di essere celibe o nubile quando invece è coniugato/a;
- **attribuirsi una qualità** a cui la legge collega effetti giuridici (ad esempio, quando si dichiara falsamente di essere maggiorenni, di essere un avvocato, un medico, un agente di polizia, ecc.).

La norma, però, è abbastanza specifica nell'indicare, come ulteriore requisito del reato, uno «scopo» ulteriore rispetto alla semplice attribuzione di generalità false:

- **procurare a sé o ad altri un vantaggio**: si pensi a chi mente sulle proprie generalità, spacciandosi per un ricco imprenditore, al fine di ottenere il consenso di una giovane ragazza che sta corteggiando. Il vantaggio non è solo economico ma anche affettivo, in termini ad esempio, di una relazione sentimentale o solo fisica;
- **recare ad altri un danno**: è il caso di chi utilizza il nome e cognome di un'altra persona per ricondurre a quest'ultima delle dichiarazioni infamanti o che potrebbero comprometterne la morale.

È, infine, richiesto, dal codice penale, un ultimo elemento: l'**indurre in errore i terzi**. Per cui, chi apre un account con un nome di fantasia o con un nickname con cui è generalmente conosciuto (ad esempio, "Rambo", "Er patata", "Flash", ecc.) non commette reato.

Se non c'è un danno ci può essere sostituzione di persona?

Nell'interpretazione della giurisprudenza, quindi, il reato di sostituzione di persona scatta solo se la vittima subisce un danno concreto, se il colpevole ottiene un beneficio dalla propria condotta o se questi si sostituisce una persona determinata.

Insomma, sembra che il semplice utilizzo di un **nome e cognome falsi** possa rilevare da un punto di vista penale solo se c'è il classico «secondo fine». Lo si intuisce da una serie di pronunce che riporteremo qui di seguito.

«Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con **il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni** conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete» **[1]**.

Analogo orientamento è assunto dalla Corte di Cassazione in una sentenza ove si considera «danno della persona offesa» l'inclusione in una corrispondenza idonea a **ledere l'immagine e la dignità**.

«Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a ledere l'immagine e la dignità (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale) **[2]**».

Il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge e non occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto.

È evidente che la differenza tra la consumazione del reato e il cosiddetto **diritto all'anonimato in rete** (il quale è tutt'altro che illecito), emerge nel momento in cui il soggetto agente non solo usa un nome di fantasia non direttamente riconducibile ad un soggetto realmente esistente ma al tempo stesso non persegue soprattutto quel fine di procurarsi un vantaggio o di arrecare ad altri un danno che attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico.

Note

[1] Cass. sent. n. 12479/2011. **[2]** Cass. sent. n. 46674/2007. *Autore immagine:*
it.depositphotos.com